CAMERA DEI DEPUTATI N. **5753**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(LETTA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(BASSOLINO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

—

Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale

Presentato il 2 marzo 1999

(Relatore: **DUCA)**

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 28 luglio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

Il Comitato,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5753;

premessa l'opportunità di tutelare, ai sensi degli articoli 32, primo comma, 35, primo comma e 41, secondo comma, della Costituzione, la sicurezza sul luogo di lavoro dei lavoratori impegnati nell'industria cantieristica ed armatoriale nonché nella ricerca applicata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1) valuti la Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la necessità di assicurare l'applicazione del contratto collettivo di lavoro ai lavoratori dipendenti dalle ditte subappaltatrici, con particolare riferimento alla misura della loro retribuzione.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5753, concernente « Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale »;

considerato che la materia delle provvidenze a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale è regolamentata da norme comunitarie;

esaminato in particolare, per quanto concerne le competenze della Commissione, l'articolo 7 del nuovo testo del disegno di legge, che prevede la progettazione, autorizzata dal Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un programma per la realizzazione di piattaforme per unità navali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 2, primo periodo, la parola: « pari » sia sostituita dalle seguenti: « non superiore »;

all'articolo 2, comma 3, dopo la parola: « milioni » sia inserita la seguente: « annue »;

all'articolo 3, comma 4, dopo la parola: « milioni » sia inserita la seguente: « annue »;

all'articolo 4, comma 9, dopo la parola: « milioni » sia inserita la seguente: « annue »;

all'articolo 5, comma 1, dopo la parola: « estese » siano inserite le seguenti: « , nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo, »;

all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: « milioni » sia inserita la seguente: « annue »;

all'articolo 6, comma 1, dopo la parola: « concedere » siano inserite le seguenti: « , nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo, »;

all'articolo 6, comma 1, la parola « pari » sia sostituita dalla seguente: « non superiore »;

all'articolo 6, comma 6, dopo la parola: « milioni » sia inserita la seguente: « annue » e le parole: « per l'anno 2000 » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2000 »;

all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « milioni » sia inserita la seguente: « annue »;

sia soppresso l'articolo 7-*bis*, in quanto coperto a carico di un accantonamento del fondo speciale di parte corrente che non presenta più la necessaria disponibilità finanziaria;

all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « nel limite » sia inserita la seguente: « massimo »;

all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « 41.000 milioni » sia inserita la seguente: « annue » e dopo le parole: « 23.000 milioni » sia inserita la seguente: « annue »;

all'articolo 10, sia soppresso il comma 5, in quanto coperto a carico di un accantonamento del fondo speciale di parte corrente che non presenta più la necessaria disponibilità finanziaria;

all'articolo 10-*bis*, comma 1, dopo le parole: « per lo Stato » siano inserite le seguenti: « e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 » e, dopo le parole: « in armonia con le leggi statali e direttive comunitarie », siano inserite le seguenti: « , e in particolare nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 10, 14 e 20 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, »;

all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 10 » siano aggiunte le seguenti: « e dell'articolo 7, comma 1-*bis* »;

all'articolo 11, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: « 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 5753,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) all'articolo 8, comma 2, sia prevista la decadenza dal beneficio dello sgravio contributivo di cui al comma 1 anche nel caso di violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che:

a) i progetti di cui all'articolo 3 e i piani di investimento di cui all'articolo 4 siano finalizzati, oltre che all'accrescimento della produttività delle imprese, anche al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

b) i contributi di cui all'articolo 6 siano concessi prioritariamente ai piani di ristrutturazione che garantiscano anche la salvaguardia dei livelli occupazionali;

c) all'articolo 8, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

« 3. L'onere per gli sgravi contributivi di cui al presente articolo è posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1,

comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione »

e, conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, siano soppresse le parole: « e 8 ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il testo del disegno di legge risultante dagli emendamenti approvati nella Commissione di merito;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria, in particolare con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1540/98,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 5753 recante « Interventi di sostegno per cantieristica, armatoria e ricerca applicata » nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che il provvedimento di allinea con le più recenti indicazioni di politica industriale dell'Unione europea per il settore navalmeccanico;

rilevato che gli interventi previsti nell'ambito del disegno di legge rientrano fra i compiti riservati allo Stato in materia di industria, ai

sensi dell'articolo 18, 1° comma, lettera *o),* del decreto legislativo n. 112 del 1998, giusta intesa sancita in data 27 maggio nella Conferenza Stato-regioni;

atteso che l'articolo 10-*bis* riconosce alle regioni ordinarie una potestà legislativa in materia di trasporto pubblico marittimo per la realizzazione di servizi di cosiddetta metropolitana marittima, con una previsione che si ricollega alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997;

sottolineata la necessità e l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
(Finalità).	*(Finalità).*
1. Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato « Regolamento », **nonché** ad accrescere il grado di competitività delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal Regolamento (CE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare.	1. Le disposizioni della presente legge sono intese alla realizzazione degli obiettivi di politica industriale di cui al Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominato « Regolamento », ad accrescere il grado di competitività delle imprese nazionali impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, completamente liberalizzati a decorrere dal 1° gennaio 1999 dal Regolamento (CE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, con la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali della gente di mare, **nonché a sostenere ed accrescere, con interventi a favore del settore armatoriale, in particolare crocieristico, il grado di competitività internazionale delle imprese italiane che utilizzano navi iscritte nel Registro internazionale istituito con il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.**
ART. 2.	ART. 2.
(Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali).	*(Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali).*
1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo , ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal l° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unità navali di cui all'articolo 2 del decreto-legge medesimo aventi autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti	1. *Identico.*

delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso articolo 2.	
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura pari, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto.	2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura **non superiore,** rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. **Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, recepisce le modifiche della misura delle aliquote di contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli stanziamenti autorizzati.**
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni a decorrere dall'anno 1999.	3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 28.000 milioni **annue** a decorrere dall'anno 1999.
ART. 3.	ART. 3.
(Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale).	*(Contributi per l'innovazione tecnologica nel settore navale).*
1. Nei limiti e per le finalità di cui all'articolo 6 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 4 del presente articolo, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere alle imprese di costruzione, trasformazione e riparazione navale iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 10 per cento dell'investimento, per la realizzazione di progetti innovativi concernenti il prodotto ovvero il processo produttivo, sempre che il loro importo non sia inferiore a 5 milioni di ECU.	1. *Identico*.
2. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando i relativi progetti. I progetti sono soggetti ad approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che si pro-	2. *Identico*.

nuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto o del processo produttivo.

3. Non sono ammesse al contributo le imprese che abbiano fruito o siano state ammesse a fruire, al medesimo titolo, di benefìci accordati dall'Unione europea, dallo Stato o dalle regioni.

3. *Identico*.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 1999.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni **annue** a decorrere dall'anno 1999.

ART. 4.

(Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri).

ART. 4.

(Contributi per investimenti volti al miglioramento della produttività dei cantieri).

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di cui all'articolo 7 del Regolamento e degli stanziamenti di cui al comma 9 del presente articolo, può concedere alle imprese navalmeccaniche iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo agli investimenti inteso ad accrescere la produttività dei cantieri esistenti mediante l'ammodernamento dei processi di officina navale o delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio dei blocchi, l'adeguamento dei mezzi di sollevamento o degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché la razionalizzazione delle attività di officina, semprechè gli investimenti non comportino aumenti della capacità produttiva conseguenti alla creazione di nuove strutture quali scali di varo, banchine e bacini.

1. *Identico*.

2. Il contributo è accordato in misura non superiore al 22,5 per cento dell'investimento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *a),* del Trattato di Roma, ed al 12,5 per cento per i cantieri ubicati nelle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera *c),* del Trattato di Roma.

2. *Identico*.

3. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 2, le imprese interessate presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena l'irricevibilità della stessa, allegando la scheda analitica del piano d'investimento. I piani sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione previo parere del Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.	3. *Identico*.
4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefìci di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefìci dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento, **o abbiano in corso pratiche per detti benefìci.**	4. Non hanno titolo ad ottenere il contributo le imprese che siano state ammesse ai benefìci di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero a benefìci dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni a sostegno degli investimenti di cui al comma 1 nel periodo di applicazione del Regolamento.
5. Le iniziative di investimento ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro trenta mesi dalla approvazione del piano. Il termine di ultimazione può essere prorogato per non più di sei mesi, ove ne sia fatta richiesta prima di detta scadenza, semprechè la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di ordine tecnico.	5. *Identico*.
6. La verifica della realizzazione dei programmi di investimento e dell'ammontare delle relative spese è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.	6. *Identico*.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, per la concessione del contributo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo III del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.	7. *Identico*.
8. I benefìci di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 3.	8. *Identico*.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 1999.

ART. 5.

(Contributi alla ricerca applicata nel settore navale).

1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 1999.

ART. 6.

(Ristrutturazione dei cantieri).

1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore e della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficoltà, anche a mezzo di effettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere a decorrere dall'anno 2000 un contributo *una tantum* pari al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni **annue** a decorrere dall'anno 1999.

ART. 5.

(Contributi alla ricerca applicata nel settore navale).

1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese**, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo,** ai programmi di ricerca nel settore navale dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma e del Centro per gli studi di tecnica navale Spa (CETENA) di Genova relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2002.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 7.000 milioni **annue** a decorrere dall'anno 1999.

ART. 6.

(Ristrutturazione dei cantieri).

1. Per far fronte a situazioni eccezionali di crisi del settore e della cantieristica navale, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che, nel periodo 1999-2003, pongono in atto piani di ristrutturazione del proprio apparato produttivo per far fronte a situazioni di difficoltà, anche a mezzo di effettive ed irreversibili chiusure parziali o totali dei propri stabilimenti, il Ministero dei trasporti e della navigazione può concedere**, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 6 del presente articolo,** a decorrere dall'anno 2000 un contributo *una tantum* **non superiore** al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei piani medesimi nei limiti di quanto previsto dal capo III del Regolamento.

2. Per ottenere il contributo di cui al comma 1 le imprese presentano, entro tre mesi dalla data in cui si determina la situazione di crisi aziendale, apposita istanza corredata dal piano di ristrutturazione e da una dettagliata relazione sul piano e sui suoi specifici obiettivi in rapporto alla situazione di difficoltà in cui versa l'impresa.	2. *Identico*.
3. I piani presentati ai sensi del comma 2 sono approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Comitato consultivo per l'industria cantieristica di cui all'articolo 23 della legge 14 giugno 1989, n. 234.	3. *Identico*.
4. La verifica della realizzazione dei piani ai fini della concessione del contributo è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.	4. *Identico*.
5. Ai contributi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento, nel rispetto degli orientamenti comunitari in vigore sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 368 del 23 dicembre 1994.	5. *Identico*.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni per l'anno 2000.	6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 2.000 milioni **annue a decorrere dall'**anno 2000.
ART. 7.	ART. 7.
(Progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione).	*(Progettazione di piattaforme per unità navali di futura generazione).*
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unità navali di futura	1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di intesa con il Ministro della difesa, autorizza la realizzazione di un programma concernente la progettazione di piattaforme per unità navali di futura

generazione destinate a finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

generazione destinate a finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, nonché alla sorveglianza ed al controllo delle linee di traffico alturiere. A tale fine è autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni **annue** a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 30 novembre 1998, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi per l'anno 2001 cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 8.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo).

1. Dal 1° gennaio 1999 i benefìci previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il 70 per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

ART. 8.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo).

1. Dal 1° gennaio 1999 i benefìci previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalità previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio 1999-2001, nel limite **massimo** dell'80 per cento, alle imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per gli oneri contributivi relativi al personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno il **50** per cento del loro impiego complessivo nell'anno, effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o di crociera tra porti nazionali.

2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefìci concessi ai sensi del comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

ART. 9.

(Modalità di corresponsione dei contributi).

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 **e 8** sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre

2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti di lavoro del personale di bordo decadono dai benefìci concessi ai sensi del comma 1. **Al fine di consentire il controllo del rispetto delle disposizioni del presente articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di liquidazione dei contributi previdenziali con una certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove le stesse imprese hanno costituito il turno particolare previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la quale attesti rispettivamente i nominativi dei marittimi iscritti al turno particolare e di quelli iscritti nell'elenco dei fruitori della continuità del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La decadenza dai benefìci di cui al comma 1 consegue altresì alla violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione stessa derivi l'insorgere di responsabilità penale per il datore di lavoro.**

3. L'onere per gli sgravi contributivi di cui al presente articolo è posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'iscrizione nelle matricole e nei registri nazionali di navi provenienti da registri stranieri costruite da oltre 15 anni.

ART. 9.

(Modalità di corresponsione dei contributi).

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 6 **e** 7 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre

1991, n. 431, e successive modificazioni, nonché all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.	1991, n. 431, e successive modificazioni, nonché all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
	2. All'articolo 7, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 261, le parole: « e quale tasso d'interesse *prime rate* di quello riportato dal » sono sostituite dalle seguenti: « e quale tasso di interesse l'ultimo *prime rate* disponibile alla data dei provvedimenti riportato dal ».
ART. 10.	ART. 10.
(Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva del Registro internazionale di immatricolazione delle navi ed interventi a favore del settore armatoriale).	*(Modifiche ed integrazioni alla normativa istitutiva del Registro internazionale di immatricolazione delle navi ed interventi a favore del settore armatoriale).*
1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è aggiunto il seguente:	1. *Identico*.
« 2-*ter*. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del comma 2, rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) dello stesso comma ».	
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente: « Nell'articolo 2, lettera *A),* della tariffa di cui all'allegato A annesso alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'aliquota è ridotta alla misura dello 0,05 per cento a decorrere dal l° gennaio 1998 per le assicurazioni contro i rischi di qualsiasi natura derivanti dalla navigazione marittima di navi immatricolate o registrate in Italia, ad eccezione dei prolungamenti di	2. *Identico*.

dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di sessanta giorni ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le navi di cui al comma 1, lettera *a),* che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalità, sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ».

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c),* del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è differito al 31 dicembre 2001, fermo restando il limite di spesa ivi indicato.

5. Al comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché il contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire 3.500.000, per ciascun ufficiale radiotelegrafista imbarcato in soprannumero sulla tabella di armamento entro la data del 31 dicembre 1999 ».

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.000 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Mini-

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Soppresso.

5. *Identico.*

stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

ART. 11.

(Contratti di servizio per il trasporto pubblico marittimo).

1. È demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di emanare senza oneri per lo Stato e nei limiti delle risorse loro trasferite a norma del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in armonia con le leggi statali e le direttive comunitarie, e in particolare nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 10, 14 e 20 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, norme legislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tal fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme indirizzano e coordinano, attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o aziende pubbliche e private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione, nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integrativo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici del piano nazionale dei trasporti.

2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni devono assicurare:

***a)* la continuità, regolarità, capacità e qualità del servizio di trasporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;**

***b)* un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;**

***c)* eventuali trasporti addizionali;**

***d)* tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;**

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione dell'articolo 10, determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali – capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c),* della legge 31 luglio 1997, n. 261, per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* della legge 30 novembre 1998, n. 413, per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

***e)* l'adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.**

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della navigazione.

ART. **12.**

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con esclusione dell'articolo 10 **e dell'articolo 7, comma 2,** determinato complessivamente in lire 85.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 115.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.1.2. (imprese navalmeccaniche ed armatoriali – capitolo 7706) dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c),* della legge 31 luglio 1997, n. 261, per lire 75.000 milioni a decorrere dall'anno 1999, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* della legge 30 novembre 1998, n. 413, per lire 10.000 milioni a decorrere dall'anno 1999 e per lire 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2000.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

DDL13-5753A
Lire 1000